COMUNE DI TAGLIACOZZO Provincia dell'Aquila



Provvedimento n.26 del 21.11.2018

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE/DATORE DI LAVORO

OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81 - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. sopraccitato;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 759 del 12.07.2018 con la quale si affida alla società CSA Team s.r.l. con sede in L'Aquila il servizio di sorveglianza sanitaria e di prevenzione sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008

Considerato che la predetta società propone per tale incarico il dott. Vittorio De Amicis di Avezzano;

Visto il curriculum professionale del dott. Vittorio De Amicis, individuato ai fini dell'affidamento per l'incarico a Medico Competente dell'Ente che opera in collaborazione con la società CSA Team srl e valutato opportuno affidare l'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. N°81/2008 al sopra nominato professionista;

Visti il D.Lgs 81/2008, il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale;

DECRETA

Di affidare l'incarico di medico competente del Comune di Tagliacozzo, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per l'esecuzione delle visite mediche periodiche e degli altri adempimenti medici relativi alla sorveglianza sanitaria del personale a rischio, al dott. Vittorio De Amicis;

Di dare atto che l'accettazione di tale nomina comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri quali:

 la collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);

- 2. la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- 3. l'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - a) preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;
 - c) su richiesta del lavoratore, qualora sia da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
- 4. L'impegno a non effettuare visite mediche:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- 5 L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente
- 6) L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
- 7) L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs, 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
- 8) L'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
 - a) consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d);
 - b) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e);

- c) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i);
- d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera 1).

Di disporre che il presente Decreto venga trasmesso all'interessato per l'accettazione, agli uffici competenti in materia ed alla Giunta comunale per opportuna conoscenza;

Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente

Il Segretario Comunale

Dott.spa Maria Ricchi

